



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones à Clemente X. & Innocentio XI. editas

Luxemburgi, 1739

CXXXVIII. Constitutiones Monialium Recollectarum SS. Trinitatis Redem.
Captiv. in Hispania.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74708](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74708)

berent sine Sedis Apostolicæ licentia speciali, sed una tantummodo pro loco quolibet essent contenti, & alias prout in eadem Constitutione uberius continetur; Hujus vero Constitutionis vigore, vel prætextu Fratres dicti Ordinis Prædicatorum, qui in suis Conventibus plures Campanas habent, litibus, atque contentionibus venturæ, & in variis Mundi partibus ad diversa Tribunalia distrahantur: Nobis propterea dictus Jacobus Procurator Generalis humiliter supplicari fecit, ut ad tollendas, & evitandas hujusmodi contentiones, eidem Ordini opportune in præmissis providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignemur.

§. 1. Nos igitur ipsius Jacobi Procuratoris Generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ut Fratres præfati Ordinis Prædicatorum in suis respective Conventibus, seu Domibus Regularibus, sive Ecclesiis ubicumque locorum existentibus plures, & quotquot Magister Generalis ejusdem Ordinis pro tempore existens, sive eorum Prior Provincialis respective determinaverit, Campanas habere, & retinere, illasque ad excitandam Populi devotionem pulsare, & pulsari facere libere, & licite possint, & valeant, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & indulgemus.

§. 2. Decernentes easdem præsentibus literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus præfata Joannis Prædecessoris, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac dicti Ordinis, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis: Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 4. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides, ubique locorum tam in judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscat. die XII. Febr. MDCLXXXV. Pontificatus nostri Anno Nonno.

Confirmantur Constitutiones Monialium Recollectarum Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum in Hispania.

Ab Innoc. X. confirmatæ fuere Constitutiones Monialium B. M. V. sub Regula S. August. Constit. ed. 1645., Aug. 28. P. 1., & Const. ed. 1676., Decem. 4. Idus, P. 1. approbatæ ab hoc Pontifice Const. Monialium Adorationis SS. Sacramenti in Gallia.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Sancti Apostolatus officium, quod inscrutabilis Divinæ Sapientiæ, atque bonitatis altitudo humilitati nostræ, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, imponere dignata est salubriter exequi, adjuvante Domino, jugiter satagentes, ea, quæ pro felici Sacrarum Virginum, & Devotarum Mulierum, quæ oblitæ Populum suum, & Domum Patris sui, divinis obsequiis se se sub suavi Religionis jugo devoverunt, regimine, prosperaque illarum per viam Mandatorum Domini directione pie, prudenterque ordinata, atque constituta esse noscuntur, Apostolici muniminis præsidio, cum id a Nobis petitur, libenter corroboramus; ut illustrior illa portio gregis Christi virtutum monilibus exornata, Cælesti Sponso semper sit acceptior, & lætioribus in dies, illo benedicente, proficiat incrementis.

§. 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Ferdinandus de Alava Procurator Fratrum Hispaniæ Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, ac dilectarum in Christo Filiarum Monialium Recollectarum nuncupatarum ejusdem Ordinis Superiorum Provinciæ Castellæ, Legionis, & Navarræ Jurisdictioni subjectarum, quod pro felici prosperoque earumdem Monialium Regimine, & gubernio confectæ fuerunt vulgari Italico idiomate, sive in illud verbe nonnullæ Constitutiones, quæ a primo eorum Capitulo, quod de Officio Divino inscribitur, incipiendo, sunt tenoris, qui sequitur, videlicet:

CAPITOLO PRIMO.

Dell'Offizio Divino.

1. Il più proprio della Religione, è l'assistenza maggiore al culto di Nostro Signore, ed il più principale di quello è la perseveranza alle sue lodi nel Coro, e così si ordina, che si dica in quello ogni giorno l'offizio Divino, conforme al Rito Romano, e s'osserva nella nostra Religione; al quale dovranno assistere tutte le Religiose del Coro, e fuori di quello, se non sia per infermità, o occupazione, che sia legitima, e con licenza della Superiora: Quella, che mancherà senza le suddette circostanze, sia corretta: Quello, che si cantará, sia senza punto, e tono grave, e nel recitare, e cantare, si osservi una pausa moderata, e il tutto con divozione; di modo che sia di edificazione a chi le sentirà. Li Matutini si diranno sempre alle nove ore della notte, cioè tre ore avanti la mezza notte, e dopo si farà la disciplina nel Coro nelli giorni statuiti, quali sono il Lunedì, Mercoledì, e Venerdì dell'anno se non vi sarà festa, che l'impedisca secondo le Costituzioni: questa duri per lo spazio d'un Miserere recitato con pausa, e divozione con le orazioni prescritte dal Definitorio. Quelle della Settimana Santa durino per lo spazio di tre Miserere.

2. L'Ora Prima si dica con l'altre Ore mino-

(CXXXVIII.)

Dat. 22. Febr. 1685. An. 9.

Exordium.

Constitutiones.

Preces
Proc. Gen.

Concessio
prædictæ fa-
cultatis.

Clausulæ.

ri dopo l'Ora dell'Orazione Mentale, se non farà che per la Solennità si dovessero dire, la Terza, Sesta, e Nona, all'ora della Messa cantata. Nona si dirà nell'ora prima dopo il mezzo giorno dal di dell'Invenzione della Santa Croce di Maggio fino all'Esaltazione della medesima Santa Croce di Settembre, eccettuati li giorni di digiuno, e ordinari dalla S. Madre Chiesa.

3. Li Vespri si diranno alle due ore dopo mezzo giorno, eccetto, che nella Quaresima, si diranno all'undeci ore, avanti mezzo giorno.

4. Le Compiete si diranno nel terminare l'ora dell'orazione di dopo mezzo giorno, suonandosi alle cinque ore.

5. La Messa si cantará nelli giorni Festivi, e in quelli della Prima, e Seconda Classe, e Festività dell'Ordine, Vespri, e Terza.

6. Li Matutini si cantaranno nella Natività del Signore, e li primi giorni della Pasqua di Resurrezione, e Pentecoste, e nel giorno della SS. Trinità.

7. E nell'altre Solennità si cantará il *Te Deum laudamus*, e le Laudi, o il *Te Deum* solo, ed anco sino dal Capitolo delle Laudi, e in questo, e nelle Ceremonie si conformaranno sempre con il Ceremoniale dell'Ordine, il quale dovranno tenere in tutti li Conventi della Santa Recollezione. L'Ora Prima si cantará nella Vigilia della Natività di Nostro Signore in riguardo del Martirologio. L'ora di Nona nel giorno dell'Ascensione del Signore si cantará nel medesimo tempo della medesima Ora. Si recitará il Rosario ogni giorno immediatamente dopo Vespri.

8. Le Sorelle Converse di velo bianco per li Matutini, e Laudi recitino quindici Pater noster con quindici Ave Maria. Per Prima nove; Per Vespri dieci, e per l'altre Ore sette.

9. Per il modo di suonare le Campane, si offervi quello, che dispone il Ceremoniale dell'Ordine.

10. Le Novizie entreranno in Comunità nel Coro, recitando il *Miserere*, e terminate l'Ore uscirá la Comunità recitando il Salmo *De profundis*, e ciò sia con santa riverenza, e umiltà, che serva di edificazione a quelli, che lo sentono, ed operano.

CAPITOLO SECONDO.

Dell'Orazione Mentale, ed esame della coscienza.

1. Uno delli principali fini, per il che si dà principio a questa Santa Riforma è acciò che in vita perfetta, e unita con Dio le sue Religiose trattino solamente d'Orazione, acciò con purità di vita, e d'anima servino allo Sposo. E così si ordina, che ogni giorno vi siano due ore d'orazione Mentale, una per la mattina, che sarà di Pasqua di Resurrezione sino alla Croce di Settembre, dalle cinque alle sei, e dalla Croce sino alla Resurrezione dalle sei alle sette, suonandosi per mezz'ora prima la Troccola per li Dormitori, dicendo con voce devota l'avviso a lodare il Signore: L'altra sarà dopo mezzo giorno dalle cinque alle sei, e ambedue si cominceranno con l'Inno *Veni Creator Spiritus*. Si leggerá in punto, sopra che si mediti, e si terminará l'orazione con l'Antifona *Sub tuum presidium*.

2. Ogni giorno da quando si esce dalli Vespri sino toccate le tre, si ritirará ciascheduna alla sua Cella alla lezione spirituale, o orazione, e non usciranno da quella sino che si suoni la Campanella della Comunità, e dopo prenderanno li loro lavori sino alle cinque.

3. L'esame di coscienza, si farà dopo la Messa Conventuale prima di andare al Refettorio, e dopo li matutini prima di ritirarsi.

CAPITOLO TERZO.

Della Confessione, e Comunione.

Si confesseranno di Comunità, almeno due volte la settimana, o le feste, e sempre sarà con il Confessore, che vi metterà il nostro Padre Provinciale, e il Definitorio, il quale dovrà essere di lettere, e spirito, come si richiede per governare anime, che dovranno trattare di tanta perfezione: e in questo si offervi quello, che ordina la Costituzione concessa dalla Santità d'Alessandro VII. a tutte le Religiose del nostro Ordine, e quello, che dispone il Sacro Concilio Tridentino, acciò non si manchi alla consolazione interiore delle Religiose. Parimente si comunicheranno due volte ogni settimana, e le feste, lasciando il governo di questo punto all'arbitrio del prudente Confessore, e licenza della Madre Priora, se si devono concedere più comunioni delle sopraddette alle Religiose, che le chiederanno: offervino in questi giorni una dovuta ritiratezza, e silenzio, e sappiano le Religiose, che in questi giorni, non dovranno ricevere visite nemeno delli Parenti più propinqui, se non farà in caso di urgente necessità, nè abbiano ricreazione dopo al pranzo nel giorno della Comunione di Comunità né giorni più solenni, cioè della Natività del Signore, Epifania, Pasqua di Resurrezione, Pentecoste, Natività, ed Assunta della B. Vergine, SS. Pietro, e Paolo, e tutti i Santi, nè la sera prima della Comunione di Comunità.

CAPITOLO QUARTO.

Dell'Obedienza, e Povertà in comune, ed in particolare.

1. L'Obedienza è quella nella quale si fonda il maggiore piacere di Dio, e tutta l'osservanza Religiosa, e così tutte le Sorelle obediscino la Priora, come Madre, considerando in quella Idio per il quale l'obediscono, e così non dovranno considerare a chi ordina, ma al gusto, che in obbedire danno al Signore: Si offervi con grande attenzione, quello che circa questo punto ordina la nostra Apostolica Regola, e ci detta la ragione. Ed anche l'essere venute alla S. Recollezione, per essere veramente povere amando questa virtù, e vivendo in perfetta nudità, piaceranno molto al Signore, dal quale fù tanto amata.

2. Per tanto si ordina, che nessuna Religiosa abbia cosa propria nella Cella, nè in altra parte, ed acciò abbia le cose necessarie ogni una, vi sia una Guardarobba, la quale abbi cura delli abiti, ed altre suppellettili, dandoglieli la Tunicella pulita ogni settimana, ed ogni altra cosa, che averà di bisogno, senza che loro abbino necessità d'inquietarsi per cercarle: ed incarichiamo alla Superiore, ed ordiniamo, che tenga tutte le cose necessarie, acciò le Religiose si vestino, e quella che in ciò sarà negligente, sia castigata a disposizione del Superiore, etiam con la sospensione dell'offizio, e le Religiose non dovranno tenere cosa alcuna per piccola, che sia senza licenza della Superiore, nè cambiare, nè commutare nè dar fuori di Casa cosa alcuna, solo potranno ritenere nella Guardarobba due abiti, due Toccati bianchi, due veli negri, le Toniche, fascie, ed abiti segnati per il suo uso: tutto questo in potere della Guardarobba; e dello stesso modo vi dovrà essere una officina comune (che si chiama dispensa) dove stia quello, che apparterrà al cibo delle Religiose, e un'altra d'Infermaria con tutte le cose necessarie per regalo dell'Inferme.

3. Nelle Celle non abbino solo, che una Croce di legno, e quattro stampe di carta, ed un scabello piccolo per sedere, ed un fughero, o fiora, e un Cestello per il suo lavoro: li letti siano di legno nella forma, che dispone la Regola, so-

pra alcune tavole un Pagliaccio, lenzuoli di stame di lana, due coperte bianche, una coperta di stamigna, e un cuscino di tela per cappezza. Non dormino due insieme in un letto, sotto pena di privazione di officio alla Superiora, che ciò permetterà.

4. Li abiti dovranno essere di saja bianca, o stamigna rozza, e la Cappa di saja ravida colore di fuligine senza piege, e più corta, che l'abito otto dita, il mantello o saja interiore sia del colore della Cappa, o pardo, come non sia d'altra cosa, che di saja cordellata. Le Toniche siano di stamigna bianca ravida: la circonferenza dell'abito sia di dodici palmi, e che non si strascini, nè scuopra il piede, e le maniche ritonde, e lunghe, fino a coprire la mano disteso il braccio: lo scapulario sia sì lungo come la Tonaca da ambe le parti, nel quale, e nella Cappa si ponga la Croce, e la sua forma sia quella delle Religiose calzate, meno il ricamo. Le scarpe siano chiuse per maggiore onestà, osservino molto questa santa virtù della povertà considerando, che quella che sarà maggiore nel dispregio del temporale, sarà più ricca nello spirito per ottenere l'eterno.

CAPITOLO QUINTO.

Del Ritiramento, silenzio, Digiuni, e lavori manuali.

1. Si osservi con gran rigore la virtù del santo silenzio, e ritiro, che in quello sta bilanciata gran parte del profitto spirituale, e così al silenzio, che richiede la Regola, ordiniamo, che in nessuna maniera si parli in parte alcuna da che usciranno dalla recreazione, che sarà un'ora dopo pranzo, sino sonato il Vespero, e un'altra dopo cena, e dopo sonato alli marutini sino all'uscire di Prima; le ufficiali potranno parlare quando occorrerà nelle cose spettanti alli loro offizj.

2. Nel Coro, Refettorio, e Dormitorio, si osservi sempre il silenzio: se sarà necessario di parlare alcuna cosa, sia con parole molto basse, umili, e oneste, che così dispone la nostra santa Regola.

3. La Madre Priora invigili, che le Religiose stiano ritirate nelle loro Celle, lavorando, o facendo alcun'altra cosa, di maniera che non si dia luogo all'oziosità, e in questo sia rigorosa, e molto più, che non uscissero fuori da quella nell'ore del silenzio, sì di giorno, come di notte.

4. Li digiuni sono li proprj delle Spose di Cristo, che tanto loro conviene digiunare, quanto respirare. E così s'ordina, che le Religiose di questa santa Recollezione digiunino dalla Croce di Settembre sino alla Natività del Signore in tutti li Lunedì, Mercoledì, Venerdì, e Sabato, se non farà che in quelli venghi alcuna festa solenne, conforme le Costituzioni con avvertenza che dall'Avvento sino alla Natività del Signore in tutti li Lunedì, Mercoledì, Venerdì, e Sabato, se non farà, che in quelli venghi alcuna festa solenne, conforme le Costituzioni con avvertenza, che dall'Avvento sino alla Natività del Signore, e dalla Quinquagesima sino a Pasqua eccettuate le Domeniche, dovranno digiunare, con mangiare pesce, si come ordina la nostra Santa primitiva Regola. Et oltre questi digiuni, dovranno osservare tutti quelli della Chiesa, vigilia di nostra Signora, e li Sabbati in venerazione del dolcissimo Nome di Maria, che con tanta riverenza, e tenerezza si osserva nella nostra Sacra Religione. Questi digiuni potrà la Madre Priora dispensare per l'età, fiacchezza, o altra giusta causa, e per la medesima li potrà accrescere per la facoltà, che in ciò dà la primitiva Regola.

5. Nell'altri digiuni si osservi quello, che si osserva nel nostro ordine, assistendo la Madre

Priora al pranzo, e collazione, acciò siano secondo la possibilità del Convento, avendo riguardando in questo le Religiose, non al Regalo, ma al sostento necessario; confidando della Madre Priora, che in tutte le cose oprerà con prudenza, e carità, verso le sue figliuole.

6. Il lavoro sia per la Comunità, e si faccia unitamente nel luogo da destinarsi dalla Superiora, e dovrà assistervi o la Priora, o la Superiora, o altra Monaca da deputarsi dalle medesime, e nel tempo del lavoro dovrà da una delle più giovani leggerfi qualche libro spirituale, o vita de' Santi, e Sante, e nessuna dovrà partirsi senza licenza, e necessità per ritornarvi subito, che questa farà cessata, lasciando alla medesima Madre Priora la facoltà di poter dispensare sopra il ritrovarsi in detto luogo determinato per il lavoro comune secondo, che conoscerà averne qualcheduna delle Monache necessità. Non se gli assigni un tanto di lavoro, ma si potrà offerire alcun premio spirituale a quella, che terminerà più presto il suo lavoro.

CAPITOLO SESTO.

Delle Inferme, e Defonte.

1. Con grande amore siano medicate le Sorelle inferme, per il cui effetto vi sia una la quale sia molto diligente, e caritativa, alla quale dovranno obbedire in quello, che loro ordinarà, conformandosi con la povertà, che osservano. Che la Madre Priora applicarà grande attenzione in provvedere le cose necessarie, siano curate nell'Infermaria, e la Madre le visiti con gran carità, e facciano ciò l'altre per consolazione delle Pazienti: s'invigili molto, acciò siano loro amministrati li Santi Sacramenti, e l'assoluzione dell'Ordine, acciò ricevino sì gran bene per il viaggio, che aspettano quelle, che si trovaranno in pericolo di morire, ed in tutto si osservi quello, che ordina il Ceremoniale.

2. Nel loro funerale, ed altre essequie, si faccia con ciascheduna quello che con tutte, e le Religiose tutte dell'Ordine secondo la disposizione delle nostre Sante Costituzioni nel Capitolo che parla di questo punto.

CAPITOLO SETTIMO.

Della Clausura, Parlatorio, e quelli, che potranno parlare in quello.

1. Si dovrà osservare perpetua Clausura, senza che le Religiose possino uscire dal loro Convento, solo per incendio, male pestilenziale, o altri casi che a ciò l'obbligasse secondo la Costituzione VIII. *Decoris* del B. Pio V., e se sarà possibile non senza consulta, e licenza delli Superiori della Religione, potranno anche uscire, quando saranno elette per Superiori di altri Conventi, e per altra fondazione: stando sempre pronte all'obbedienza, se gli sarà ordinato, che ritornino dopo di aver terminato il tempo, e compita la funzione, per la quale sono uscite; e questo sia loro avvertito, e non si permetta la loro uscita in altro modo.

2. Nella Clausura non potrà entrare persona alcuna, se non è nelli casi, che permettano la Legge, Concilio, e Costituzioni Apostoliche, nè si apra la Porta Regolare.

3. In questo si ponga grande attenzione per non incorrere nelle censure, e pene imposte, come cosa, che porta seco gran rilassazione oprando il contrario.

4. Per entrare alcuna Persona per cosa necessaria, andará avanti con una Campanella la Madre Priora, o la Guardia de gli Uomini acciò le altre in udirla si guardino di non esser viste, e la Persona, che entrará sia sempre accompagnata sino esca fuori.

5. Nella Porta regolare non si permetta visita, nè conversazione di persona alcuna di qualsivisa condizione, e in questo invigili grandemente la Madre Priora, e le Portinare, e nella visita si esaminino in questo punto, e se si trovarà esservi stata dispensa, o rilassazione si castighi con rigore.

6. Nella Porta regolare dovranno esservi tre chiavi; una la tenghi la Madre Priora, un'altra la Madre Sottopriora, & un'altra la Rotara maggiore, e non si possono dare le chiavi l'un'all'altra, ma che aprino, e ferrino tutte tre unite, e in caso d'infermità si nomini un'altra.

7. Nel Parlatorio vi sia una Cancellata di ferro con punte della parte di fuori, e della parte di dentro, un'altra di legno lontano in buona distanza, e a quella di dentro vi dovrà essere uno sportello di tela negra, oscura col suo telaro, nel quale stia la ferratura; e di questa, e della Porta della Cancellata, dovrà avere le chiavi la Madre Priora, e di quella del Coro, e del Comunicatorio; le quali darà per aprire nelli giorni della Comunione, e quella del velo del Coro durante la Messa, e quando vi saranno li marutini cantati, e quando gli parerà essere necessario; ma il velo della Cancellata non si apra per cos'alcuna senza licenza del nostro Padre Provinciale, ne la Madre la conceda solo che in alcuna occasione, e per persone di molta autorità.

8. Nel Parlatorio nessuno entri a parlare, nè a visite, senza espressà licenza della Superiora, e questo sia con Padre, Madre, Fratelli, e Zii, a persone Religiose di vita lodevole: e questo non sia nell'Avvento, nè in Quadragesima, nè nelli giorni di Comunione di Comunità, nè in questi tempi scrivino le Sorelle lettere, ma sia in quelli la loro corrispondenza solo con Dio.

CAPITOLO OTTAVO.

Della Visita, Elezione d'Offizj, e loro autorità.

1. La visita appartiene al nostro Padre Provinciale, e sia nella conformità che dispongono le Costituzioni dell'Ordine, ed osservino con gran venerazione li precetti, che da quelle risultano.

2. Si faccia l'elezione della Madre Priora secondo il tenore delle Costituzioni, che parla circa questo punto, e nella forma, che sono elette nell'altri offizj le Religiose dell'altri Conventi, per il cui effetto si ferva il Presidente in tutto, e per tutto di quello, che ordina la Costituzione, tanto circa la qualità di quelle che dovranno essere elette, quanto nel modo d'eleggere, e dare le possessioni all'elette.

3. Alla Madre Priora appartiene esser vigilantissima nell'oblihi del suo officio, visiti le Celle, ed officine, e provvedere le cose necessarie in quelle, che non vi manchi cosa alcuna. Invigili grandemente, che le Religiose vivino ritirate ciascheduna nella sua Cella, che non stiano oziose, che si osservi con rigore il santo Silenzio, e l'altre cose, che riguardano alla maggior perfezione, si porti con prudenza nel rigore, e soavità, id in tutto procuri di dare esempio, e che lo diano l'Anziane alle minori. Tutti le diano conto di quello, che sarà necessario, sì nel temporale, come nello spirituale, acciò da per sè o con consulta delle sue Discrete, che dovranno essere le cinque più Anziane, provveda le cose più convenienti, e se a loro parerà consultare con li Superiori dell'Ordine, lo facciano.

4. L'offizio della Madre Sottopriora è di aiutare in tutte le cose con fedeltà alla Madre Priora, ed all'assistenza del Coro di giorno, e di notte, si dica l'Offizio Divino con divozione, e pausa, e della pulitezza del Coro, e di metter nelli Sab-

bati nel Refettorio la Tabella delli Offizj, e di fare, che s'osservino, ed adempiscano.

5. Abbia un Inventario delle cose del Convento, e sia molto zelante dell'osservanza delle Costituzioni, e che si legga ogni giorno nel Refettorio un Capitolo di esse, e li venerdì durante tutta la Tavola.

6. L'offizio della Madre Maestra delle Novizie è indirizzare le nuove Pianta, e così deve essere scelta la più zelante, procurando più presto di essere amata, che temuta dalle sue Novizie. Insegni loro quello, che dovranno osservare, e professare con amore, sotto la sua obbedienza dovranno stare per quattro anni dopo professe, gli dia animo grande all'Orazione, ed obbedienza.

7. In tutto gl'insegni, che si esercitino nelle virtù, acciò vivino perfette.

8. Nella Santa Recollezione doveranno le Novizie con la loro Madre Maestra, si come tutte con la Madre Priora, consultare almeno una, o dua volte ogni mese le cose loro interne, ed il loro spirito, acciò siano agiutate dalla loro direzione, buoni consigli, e dottrina, e tutte vivino humili, riverenti, ed obbedienti alla volontà di altri, ch'è il primo, e principale gradino della vita religiosa. Parimente è di quest'offizio l'attendere alla pulitezza del Convento.

CAPITOLO NONO.

Della Sagrestiana, Rotara, ed altre officiali.

1. La Rotara maggiore dovrà ricevere tutte l'ambasciate, e rispondere con voce bassa, ed umile nella Ruota: di tutto quello, che gl'anderà, ne dia parte alla Superiora; e di quello, che passerà per la detta Ruota, e Portaria, non ne dia parte a nessun'altra: nè riceva, nè dia lettere, nè viglietti per dentro, o fori di casa, senza, che prima li riveda la Madre Priora, sotto pena di essere deposta dall'offizio: ferri la Ruota nelle ore assegnate del Silenzio: nel tempo delli Divini offizj, e Refettorio, se le dia una Compagna, che l'aggiuti; ed ambe siano del zelo, e religione, che richiede tal officio.

2. La Sagrestiana servirà al Signore in questo officio con la pulitezza, e venerazione che farà possibile, chieda alla Superiora le cose necessarie per la Chiesa, e Sagrestia, ed abbia cura di chiamare le forelle al Confessionario nelle Vigilie, e giorni della Comunione.

3. Per la Ruota della Sagrestia, che deve servire solamente per l'amministrazione delle cose del culto Divino, non riceva ambasciate, nè per dentro, nè fuori di Casa, nè in quello permetta alcuna pratica con persona veruna qualsivoglia, che sia. Invigili grandemente, che si osservi il silenzio, se vuol dare al suo officio la divozione, che si richiede.

4. La Madre Priora con consulte delle Discrete nomini due Depositarie, e queste assistino alli conti di quello si spende, e lo scrivino nelli libri, di modo che il tutto sia aggiustato, per la Visita, acciò si sappia lo stato del Convento, e si tenghi un'Archivio, nel quale si conservino le loro scritture, ed Istromenti, senza, che se ne cavi alcuno fuori senza lasciare ricevuta di quello, che la piglia, e la causa per la quale si porta via, ed il tutto si scriva con il giorno nel libro del Registro.

CAPITOLO DECIMO.

Del Capitolo Conventuale, e delle Colpe.

1. Benchè la Superiora abbia autorità di correggere quando sia conveniente, ciò non ostante s'ordina, che si tenga Capitolo ogni Settimana. Il Venerdì, o quello impedito in altro giorno della settimana, che alla Superiora pia-

cerà.

cerà, nel quale l'avvertiranno le colpe, e si tratti di quello che sarà necessario per il buon governo.

2. Primo si suonarà la Campana della Comunità, ed unite nel luogo determinato, detto l'Inno dello Spirito Santo con la sua orazione, sedute per loro ordine, faccia a quelle un'esortazione circa l'osservanza, ed amore di Dio; dopo le Novizie se vi faranno vadino al Noviziato, dove ogn'una in particolare dirà alla Maestra le sue colpe, e poi ogn'una delle altre parimente dirà con ogni umiltà *Benedicite Madre* dicendo le sue colpe specificandole in particolare, domandando perdono a Dio, ed a Vostra Riverenza, che mi corregga con carità, e dopo la Madre Priora ordini alla zelante, che farà l'eddomadaria, che dica le colpe, che averà avvertito a ciascheduna, e quella, alla quale sarà imputato qualche colpa, subito si prostri fin tanto, che si faccia il segno, e le corrette baginò lo Scapolario alla Priora, e vadino al luogo loro.

3. L'istesso s'osservarà con l'altre essendo la Madre Priora quella, che le deponga, e se ad alcuna non se l'avvertirà mancamento, potrà essa chiedere *Benedicite*, e dire quelle, che averà. Tutto ciò dovrà intendersi delle colpe leggiere, e non delle gravi, che non dovranno manifestare, ne essere da altri manifestate in pubblico, e quanto alle Novizie queste non dovranno intervenire al Capitolo delle colpe delle Professe, ma dovrà quanto sopra da loro osservarsi nel luogo del Noviziato avanti la Madre Maestra delle Novizie.

4. Tutte umilmente ricevino la correzione, che sarà necessaria dargli, offerendola al Signore, e viveranno nella loro pace: se vi faranno accuse tra le Religiose, (il che Iddio non permetta) si miri prima bene tra la superiora, e Discrete, avanti, che si venghi al castigo; e se vi sarà alcuna incorruggibile, o se si vedrà alcun dubbio nel modo, che si dovranno correggere le cose gravi, se vi fossero, se ne dia parte al Nostro Padre Provinciale, o Difinitorio, acciò si pigli la forma, che si deve osservare nel rimedio. Alguna volta potrà la Priora nel Capitolo dare la disciplina, benchè non vi sia colpa, che ciò richieda, solo per esercizio di umiltà, del che niuna di spirito umile può scusarsi.

CAPITOLO UNDECIMO.

Della qualità delle colpe, e loro pene.

1. Colpa leve è non prostrarsi quando fanno alcun mancamento nel Choro, parlare nel Dormitorio, o Refettorio, fare alcun rumore con li Scabelli nella Comunità, o in altra parte, dire del mangiare, se stà bene accomodato, e dell'abito, se stà malamente aggiustato, bere senza licenza, maltrattare qualsivoglia cosa della Comunità, alzar gl'occhi notabilmente nel Choro, o Refettorio, non portare gl'occhi bassi per casa, ed altre cose simili: la pena di questa colpa è il recitare in ginocchioni nel mezzo del Refettorio quello, che parerà alla Priora, o cose simili conforme saranno le colpe.

2. Grave colpa è perfiarsi con altra impazientemente, pigliare, o dare, o cangiare qualsivoglia cosa con altra, entrare in alcuna Cella senza licenza, difendere la sua colpa, rompere il solito silenzio, o cose simili, la pena di queste colpe sarà mangiare in Refettorio in Terra un giorno a pranzo pane, ed acqua, o altre cose, che parerà alla Priora, conforme sarà la colpa.

3. Colpa più grave è scomponersi con la Superiora, perfiando, o dicendole alcuna discortesia, frangere alcun digiuno dell'Ordine, disobbedire avvertitamente, parlare con alcuna persona di fuori, senza licenza, o senza l'Alcoltatrice, (questa sarà nominata dalla Comunità per il tempo, che li parerà) ed altre cose simili.

4. La pena di queste colpe sarà digiunare tre giorni in pane, ed acqua, o disciplina di bacchette nel Capitolo, o cose simili.

5. Colpe gravissime saranno quelle, che faranno maggiori, che le sopra dette, e riferite nel Capitolo passato, alle quali vi saranno necessarie pene maggiori, se si cometteranno tali colpe (Il che Iddio per sua misericordia non permetta) ma se vi saranno non si dissimolino, ma si castigino con rigore, ed ammonizioni, acciò la pena serva per sanare la piaga dell'anima, ma se l'ostinazione sarà grande, sia anco grande la penitenza, e tutti l'aggiutino con Orazioni, e si potranno approfittare di discipline conventuali, e reclusioni della Comunità, più digiuni, o cose simili.

CAPITOLO DUODECIMO.

Di quelle, che dovranno essere ricevute all'abito, e Professione.

1. Non si riceva alcuna, che non sia abile per recitare l'offizio Divino, e che stia in forze, e salute per seguire la Comunità e che si riconosca essere di buon intelletto; e naturale: Dovranno essere d'anni quindici, o almeno di dodici, essendo persone, che per giuste cause, ed utilità possono essere ricevute.

2. Per fuori del Coro (cioè Converse) si ricevano persone di forze, e di salute, e che abbiano gran desiderio di servire a Dio.

3. Per ricevere l'une, e l'altre dovrà precedere licenza del nostro Padre Provinciale, al quale la Madre Priora informarà delle qualità di quelle, che pretende, avendo prima fatte informazioni nella forma solita della sua legittimità, e purità di sangue.

4. Il modo circa di riceverla, e dargli l'abito, e la Professione, si osservi la forma, che fino qui si è osservata, conforme ordina il Ceremoniale dell'ordine, e dispongono le Costituzioni parimente nelle ceremonie, che appartengono al Coro, processioni solenni di Defonte, e loro Anniversario; Ceremonie di Refettorio, e altre cose che appartengono al buon governo, e regolare osservanza. Si debbano osservare le Costituzioni, ed ordine del Ceremoniale come s'osserva, e costuma in tutti l'altri Conventi di Religiosi, e Religiose del nostro Ordine come si è detto.

5. Tutte le quali Costituzioni, ed ordini con l'aggiuto del Signore s'adempiranno facilmente quando con vivo desiderio se ne chiederà a sua Divina Maestà l'adempimento, con aver mira al maggior honore, e gloria di Dio, aumento, e credito della nostra Santa Riforma, e Recollezione, ed utile dell'anime nostre, del tutto ne sia lodata, e servita la Santissima Trinità, Amen.

6. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Ferdinandus Constitutiones huiusmodi, quo firmiter subsistant, & serventur exactius, Apostolica nostrae confirmationis patrocinio communiti plurimum desideret: Nos pius ipse Ferdinandi votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere, dictaque Moniales specialibus favoribus, & gratis prosequi volentes, & earum singulares personas a quibusvis excommunicationis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & penis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati de Congregationis nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus ad superscriptas constitutiones examinandas specialiter deputatae, quae rem mature discussit, consilio, omnes, & singulas Constitutiones praefertas aucto-

Præces Procuratoris Huiusmodi.

Confirmatio relatae Constitutionum.

Clausula.

ritate Apostolica tenore presentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolica firmitatis robor adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§. 3. Decernentes eandem presentes literas, & Constitutiones praeinsertas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & quatenus opus sit dicti Ordinis, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus, privilegiis quoque Indultis, & literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores, praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem ut earumdem praesentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae, vel ostensa.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XXII. Februarii MDCLXXXV. Pontificatus nostri anno Nono.

CCCCIX.

Confirmatur Decretum Congreg. Rituum de Primatu in functionibus, & jure Processionis peragenda pro Fratribus Praedicatoribus contra Fratres Minores de Observantia in Quiteni Provincia.

De hujusmodi primatu pro Fratribus Observantibus vid. Const. ed. 1685., Jan., 25., P. 9.

Dat. 26. Mar. 1685. An. 9.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

EManavit nuper a Congregatione Ven. Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus praepositorum ad favorem dilectorum filiorum Fratrum Provinciae Quitenensis in Indiis Occidentalibus Ordinis Praedicatorum Decretum, tenoris, qui sequitur, videl. In Causa Quiten. praecedentiae proposita per Eñum, & Rñum D. Cardinalem Pamphilium pro Patribus Dominicanis Provinciae Quiten. contra Patres S. Francisci Minor. Observan. ejusdem Provinciae, Sac. Rituum Congregatio auditis, ac discussis juribus hinc inde deductis, atque allegatis ab utraque Parte, & informante, censuit decernendum esse, prout decrevit ad favorem Patrum Dominicanorum, tum quo ad praecedentiam eisdem Patribus Dominicanis debitam supra praefatos Patres S. Francisci Minor. Obser. in omnibus actibus publicis, & Processionibus, tum quoad Jus peragendi Processionem Dominica intra Octavam Corporis Christi privative quoad dictos Patres Franciscanos, & signanter in Civitate Quiteni. Ac

Decretum praedictum, quo etiam declaratur, licere Franciscanis eandem Processionem intra Clausura instituire.

insuper declaravit licere praedictis Patribus Franciscanis eadem die Dominica infra Octavam Corporis Christi facere Processionem intra Clausura eorum Conventus, & Ecclesiae, & ita sancivit, & servari mandavit die 10. Februarii 1685. N. Card. Lud. Bernardus Casalius Sac. Rituum Congr. Secr.

§. 1. Cum autem, sicut dilectus pariter filius Ignatius de Quafadi dicti Ordinis Fratrum Praedicatorum Professor, in Sacra Theologia Magister, ac dictae Provinciae Quitenensis Procurator Nobis subinde exponi fecit, ipse Decretum hujusmodi, quo firmius subsistat, & servetur exactius Apostolica confirmationis nostrae patrocinio communiti plurimum desideret: nos ipsum Ignatium Procuratorem specialibus favoribus, & gratis prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, Decretum praesertim auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robor adjicimus, salva tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis Cardinalium.

Preces Procuratoris Praed.

Confirmatio relati Decreti.

Clausula.

§. 2. Decernentes eandem praesentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXVI. Martii MDCLXXXV. Pontificatus Nostri Anno Nono.

Conceduntur Indulgentiae perpetuae Clericis Saecularibus in communi viventibus.

CXL.

De Indulgentiis concessis similibus Congreg. Presbyt. Saecularium B. M. V. Assumptae vid. Constitut. ed. 1683., Maii 20. P. 7. De Privilegiis vide horum Clericorum Constit. ed. 1685., Feb. 9. P. 9., & ibi notata.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

CUM nos Institutum, & Constitutiones Clericorum Saecularium in communi viventium auctoritate Apostolica confirmaverimus; Et (sicut accepimus) iidem Clerici in vinea Domini ad animarum salutem strenue laborent, multaque pietatis, & Christianae charitatis opera assidue exerceant: Hinc est, quod nos felici eorum in via mandatorum Domini progressui, dictique Instituti ad Dei Gloriam, & Ecclesiae Catholicae, cui superni dispositione consilii, meritis licet imparibus praesidemus, utilitatem, specialemque Christianifidelium aedificationem propagationi, & incremento, quantum

Causae Constitutionis.

Dat. 11. Apr. 1685. An. 9.

Nobis